

## **SCUOLA DELL'INFANZIA**

### **Valutazione degli apprendimenti**

#### **Criteri di osservazione/valutazione del team docente**

Gli strumenti di valutazione fanno riferimento soprattutto all'osservazione sistematica dei comportamenti e alla documentazione delle esperienze. Per cui il team docente, in ottemperanza alla compilazione del profilo finale, farà riferimento ai Campi di Esperienza, ai Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze secondo la seguente legenda:

- Essenziale: il bambino ha raggiunto gli obiettivi in prevalenza con l'aiuto dell'insegnante;
- Intermedio : il bambino ha raggiunto gli obiettivi individuati con opportuni suggerimenti;
- Consolidato: il bambino ha raggiunto con autonomia gli obiettivi individuati.

#### **Criteri di valutazione delle capacità relazionali**

Con osservazioni in situazioni naturali di gioco libero e in situazioni strutturate e controllate stabilite dall'insegnante.

## **SCUOLA PRIMARIA**

### **Valutazione degli apprendimenti**

#### **Criteri di valutazione comuni**

La valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l'attribuzione di giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio, compreso l'insegnamento di educazione civica, che corrispondono a diversi livelli di apprendimento, così come definiti dall'ordinanza ministeriale n. 172/2020 .

La certificazione delle competenze, di cui al decreto ministeriale n. 742/2017, è rilasciata agli alunni delle classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione.

---

#### **Criteri di valutazione del comportamento**

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico,utilizzando l'apposita sezione predisposta dal registro elettronico,in riferimento a :rispetto delle regole e dell'ambiente;relazione con gli altri;rispetto degli impegni scolastici e partecipazioni alle attività.

#### **Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva**

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3 del decreto legislativo 62/2017 e dell'ordinanza ministeriale n. 172/2020, gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

## **RIFORMA IN MATERIA DI VALUTAZIONE**

Il Collegio dei Docenti ed i Consigli adottano criteri di valutazione conformi alle novità normative che emergono dai processi di Riforma in atto. In particolare modo, le ultime novità stanno riguardando la valutazione nella Scuola Primaria.

Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n.41, ha previsto che, dall'A.S. 2020/21, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola Primaria sia espressa non più da un voto numerico, ma attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di Valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, Educazione Civica compresa.

Le linee guida ministeriali caratterizzano la nuova valutazione non più come valutazione dell'apprendimento, ma valutazione per l'apprendimento, evidenziandone il carattere formativo come strumento imprescindibile per la costruzione di strategie didattiche e per adattare l'insegnamento ai bisogni e agli stili di apprendimento degli alunni. Nell'ottica della nuova normativa in vigore, i docenti valuteranno, per ciascuna disciplina e per ciascun anno di corso, il livello di acquisizione, da parte degli alunni, dei singoli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione annuale, secondo quattro livelli di apprendimento:

1. Avanzato
2. Intermedio
3. Base
4. In via di prima acquisizione

I livelli di apprendimento valuteranno obiettivi realmente osservabili, i contenuti disciplinari e le azioni che gli alunni dovranno mettere in atto. Valuteranno, inoltre, l'autonomia dell'alunno nel raggiungimento degli obiettivi, le situazioni note o non note in cui l'alunno dovrà mettere in campo le proprie competenze e le risorse mobilitate a tale scopo, nonché la continuità dell'apprendimento.

I livelli di apprendimento saranno così descritti:

I livelli di apprendimento saranno così descritti:

**AVANZATO:** L'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.

**INTERMEDIO:** L'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo o non del tutto autonomo.

**BASE:** L'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.

**IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE:** L'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi descrittivi coerenti con il Piano Educativo Individualizzato predisposto dai docenti titolari della classe.

La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) terrà conto del Piano Didattico Personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), i livelli di apprendimento delle discipline si adatteranno agli obiettivi della programmazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato.

I docenti della scuola primaria, riuniti per consigli di classe paralleli, stileranno specifiche rubriche di valutazione per definire i livelli di apprendimento raggiunti relativi a ciascuno degli obiettivi programmati e oggetto di valutazione del periodo finale.

## **VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ O CON DSA**

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato,

anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica.

Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

## **SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**

### **Valutazione degli apprendimenti**

#### **Criteri di valutazione comuni**

Per la scuola secondaria di primo grado la valutazione finale degli apprendimenti per le classi prime e seconde è espressa con voto in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 62/2017, tenendo conto dell'effettiva attività didattica svolta.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 62/2017.

#### **Criteri di valutazione del comportamento**

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione in applicazione dell'articolo 2, comma 5, del d. lgs. 62/2017.

ALLEGATO: RUBRICHE DI VALUTAZIONE DISCIPLINE E COMPORTAMENTO SECONDARIA DI I GRADO.pdf

#### **Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva**

Per procedere alla valutazione finale dell'alunno, si possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 62/2017, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza pandemica.

Restano fermi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

#### **VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ O CON DSA**

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica.

Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.